

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati / accreditandi come verificatori ambientali EMAS  
A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC  
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro sedi

**OGGETTO** **Dipartimento Certificazione e Ispezione**  
**Circolare Informativa DC N° 05/2023 – Informativa in merito all’accreditamento per lo schema EMAS**

*Questa comunicazione sostituisce la precedente DC2017SPM147 del 25/05/2017.*

### Introduzione

ACCREDIA accredita esclusivamente i Verificatori Ambientali definiti come persone giuridiche, mentre i Verificatori singoli (persone fisiche) rimangono di competenza di gestione del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit.

### Norma e regole di Accreditamento

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 e Regolamento (CE) N°1221/2009 (in seguito chiamato Regolamento EMAS).
Requisiti per i verificatori ambientali	I requisiti generali per l’accreditamento dei verificatori ambientali sono stabiliti all’art. 20 del Regolamento EMAS.
Certificato	Il Certificato di Accreditamento riporterà come scopo di accreditamento l’elenco delle Divisioni NACE concesse (si veda in allegato la tabella di equivalenza fra Macrosettori Emas – NACE – Codici IAF).  Nel certificato di accreditamento oltre al nome del verificatore ambientale, verrà inserito un numero di accreditamento che seguirà il seguente formato: IT-V-xxx in continuità con quanto già rilasciato dal Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit.

## Processo di Accredитamento

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli eventuali accreditamenti ACCREDIA già posseduti dal Verificatore Ambientale che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Nella seguente tabella si definiscono le condizioni per il rilascio dell'accreditamento e per la concessione di estensioni.

<p>1) Primo accreditamento per OdC già accreditato ISO/IEC 17021 per lo schema SGA</p>	<p>Esame documentale di 1 giorno/uomo.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede del Verificatore Ambientale della durata di 2 giorni/uomo.</p> <p>Verifica in accompagnamento: nel caso venga richiesto un macrosettore con codici qualificanti "or" verrà condotta una verifica in accompagnamento in un codice NACE qualificante considerandolo rappresentativo per il rilascio del macrosettore, previo aver effettuato un esame documentale che attesti la competenza per tutti i NACE presenti nel macrosettore.</p> <p>Verifica in accompagnamento: nel caso venga richiesto un macrosettore con codici qualificanti "and" dovrà essere condotta una verifica in accompagnamento in ogni codice NACE qualificante per il rilascio del macrosettore, previo aver effettuato un esame documentale che attesti la competenza per tutti i NACE presenti nel macrosettore.</p> <p>Verifica in accompagnamento: nel caso vengano richiesti alcuni codici NACE qualificanti e non qualificanti in un macrosettore con dicitura "and", lo svolgimento della verifica in un codice NACE qualificante permetterà di ottenere il codice NACE con dicitura "and" e tutti i codici NACE non qualificanti richiesti, previo aver effettuato un esame documentale che attesti la competenza per tutti i NACE oggetto di domanda nel macrosettore.</p> <p>Verifica in accompagnamento: nel caso vengano richiesti alcuni codici NACE non qualificanti in un macrosettore a prescindere dalla dicitura "and" o "or", l'effettuazione della verifica permetterà di ottenere tutti i codici NACE richiesti, previo aver effettuato un esame documentale che attesti la competenza per tutti i NACE oggetto di domanda nel macrosettore.</p>
<p>2) Primo accreditamento per OdC già accreditato ISO/IEC 17021, ma non per lo schema SGA</p>	<p>Esame documentale di 1 giorno/uomo.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede del Verificatore Ambientale di 3 giorni/uomo.</p> <p>Verifica in accompagnamento: come nel primo caso.</p>

3) Primo accreditamento per OdC non ancora accreditato in nessuno schema	Esame documentale di 1 giorno/uomo. Verifica ispettiva presso la sede del Verificatore Ambientale di 4 giorni/uomo. Verifica in accompagnamento: come nel primo caso.
4) Estensione dell'accREDITAMENTO in altri codici NACE per OdC già accreditato nello schema EMAS	Esame documentale di 0,5 giorni/uomo (1 nel caso di elevato numero di codici NACE richiesti). 5) Nessuna verifica in sede. Verifica in accompagnamento: come nel primo caso.

- Nota1: Qualora sia richiesta l'estensione a codici NACE appartenenti ai macrosettori XVI, XVII, XXII, ACCREDIA può decidere di non eseguire il relativo accompagnamento e considerare sufficiente per l'estensione l'effettuazione di un esame documentale nel caso in cui il Verificatore Ambientale sia accreditato SGA da ACCREDIA per i corrispondenti settori IAF. Es: se si richiede il NACE 62 e il Verificatore Ambientale è accreditato per SGA da ACCREDIA nel settore IAF33, l'estensione può avvenire a seguito di un esame documentale.

### **Mantenimento dell'Accreditamento**

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, durante l'intero ciclo di accREDITAMENTO, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute allo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura organizzativa dell'Organismo), oltre ad una verifica annuale presso la sede, saranno condotte le seguenti verifiche:

- se il Verificatore Ambientale ha emesso meno di 25 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 1 verifica in accompagnamento;
- se il Verificatore Ambientale ha emesso tra 26 e 100 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 2 verifiche in accompagnamento;
- se il Verificatore Ambientale ha emesso tra 101 e 175 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 3 verifiche in accompagnamento;
- se il Verificatore Ambientale ha emesso più di 176 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 4 verifiche in accompagnamento.

### **Requisiti per l'accREDITAMENTO in paesi terzi**

I verificatori ambientali accREDITATI possono richiedere l'accREDITAMENTO per operare in paesi terzi, come estensione dell'accREDITAMENTO convenzionale (di cui ai punti precedenti).

A tale scopo la domanda di estensione per operare in ambito EMAS in paesi terzi deve contenere l'indicazione del/i paese/i in cui si intende operare e delle divisioni NACE per il quale il richiedente si presenta. Qualora il richiedente non sia già accREDITATO per le divisioni NACE indicate, la domanda sarà trattata come duplice estensione: per operare in paesi terzi e per nuovi codici NACE richiesti.

I requisiti supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi sono stabiliti all'art. 22 del Regolamento EMAS e riguardano i seguenti aspetti:

1. conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l'accreditamento;
2. conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l'accreditamento.

Inoltre, il verificatore ambientale, quando effettua verifiche in un paese terzo, si dovrebbe accertare con l'Autorità Nazionale Ambientale competente che non ci siano "veti/problemi" legislativi che possano bloccare la registrazione dell'organizzazione e deve ricercare eventuali reclami da parte delle parti interessate nei confronti dell'organizzazione. È responsabilità del verificatore ambientale fornire adeguata evidenza documentata delle azioni predisposte per tale accertamento e dei risultati ottenuti, che dovranno essere adeguatamente analizzati per gli eventuali rischi di credibilità della convalida rilasciata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del Reg. EMAS, il verificatore ambientale è tenuto a notificare ad ACCREDIA, con almeno 6 settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica e convalida da svolgere nei paesi terzi, le informazioni relative al luogo e ai tempi della verifica e convalida, nonché agli eventuali nuovi contratti stipulati ai fini del soddisfacimento dei punti a) e b), nel caso in cui quelli precedentemente inviati non fossero più validi.

Per i Verificatori ambientali accreditati per operare in paesi terzi l'elenco dei paesi oggetto dell'accreditamento verrà riportato nell'Allegato al Certificato di accreditamento.

Per l'attività di sorveglianza, ACCREDIA effettuerà di norma almeno una verifica in accompagnamento in paesi terzi durante ogni ciclo di accreditamento.

### **Requisiti per chi vuole operare in Italia con accreditamento ottenuto in uno stato membro della UE**

Il Regolamento Emas stabilisce all'articolo 28 che gli organismi di accreditamento e di abilitazione designati da ciascun Stato membro in base all'articolo 4 e all'articolo 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito, rispettivamente, di accreditare e rilasciare l'abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

Considerato che il Regolamento EMAS, nell'articolo 25 comma 10, stabilisce che i verificatori accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e convalida in qualsiasi altro Stato membro e che tali attività sono soggette alla sorveglianza dell'organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato nel quale esse si svolgono, secondo quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 e dall'articolo 24 del Reg. stesso, i Verificatori Ambientali che intendono esercitare le attività di verifica e convalida in Italia notificano ad ACCREDIA come previsto dalla Decisione (UE) 2016/1621 della Commissione del 7 Settembre 2016, con almeno quattro settimane di anticipo, le seguenti informazioni:

- a) informazioni dettagliate sull'accREDITamento o sull'abilitazione con la prova che l'accREDITamento o l'abilitazione sono ancora validi, non sono stati sospesi o revocati e sono idonei alle attività specifiche dell'organizzazione sottoposta a verifica o a convalida;
- b) composizione e competenze del gruppo di verifica, con particolari informazioni rispetto alla conoscenza degli obblighi normativi in materia di ambiente e della lingua italiana;
- c) se necessario, documentazione relativa al personale, quali informazioni pertinenti relative a qualifiche, formazione ed esperienze specifiche del settore economico sottoposto a verifica;
- d) luogo e tempi della verifica e della convalida, tra cui la visita dei verificatori ambientali presso l'organizzazione e tutte le fasi precedenti e successive a tale visita a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1221/2009;
- e) indirizzo e altre informazioni per contattare l'organizzazione sottoposta a verifica o a convalida, tra cui tutti i siti e le attività che rientrano nel campo della verifica o della convalida e il numero di dipendenti.

Qualora la notifica non adempia gli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento Emas si applicano le conseguenze dell'inosservanza della procedura di notifica riportate al paragrafo 3 della Decisione (UE) 2016/1621 della Commissione del 7 Settembre 2016.

Nel caso in cui il Verificatore Ambientale accreditato in altro Stato membro richieda per la prima volta di operare in Italia, viene sempre effettuata una verifica in accompagnamento sul Verificatore Ambientale che ha fatto richiesta.

In ottemperanza ai commi 4 e 5 dell'art.23 del Regolamento EMAS, ACCREDIA effettua le successive attività di sorveglianza, a intervalli non superiori a 24 mesi, attraverso una verifica in accompagnamento o un esame documentale di norma della durata 1 gg-uomo (che prevede la verifica della dichiarazione ambientale e/o della dichiarazione ambientale aggiornata e in un'analisi del rapporto di verifica comprensivo degli eventuali rilievi emessi), in considerazione dei seguenti fattori:

- la conoscenza acquisita sul Verificatore Ambientale;
- il codice NACE oggetto di accompagnamento (ad es. se sono le verifiche successive del verificatore ambientale sulla stessa organizzazione si può scegliere di non effettuare l'accompagnamento);
- l'esito delle visite in accompagnamento pregresse.

Le attività di verifica dell'accREDITamento saranno a titolo oneroso e fatturate al verificatore ambientale a seconda del tariffario ACCREDIA vigente disponibile sul nostro sito web.

**Tabella di equivalenza fra Macrosettori Emas – NACE – Codici IAF**

**(rif. IAF Informative Document ID 1:2020 issue 3 2020 08 06)**

MACRO SETTORI EMAS	Divisione NACE		SETTORI IAF
	CODICI NACE	CODICI NACE QUALIFICANTI	
I	1.1- 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 2	1.1 or 1.2 or 1.3 or 2	1
II	1.4 - 1.7 - 3	1.4 or 3	1
III	5 - 6 - 7 - 8 - 9	5 or 6	2
IV	10 - 11 - 12	10 or 11	3
V	17	17	7
VI	13 - 14	13	4
VII	15	15	5
VIII	16 - 31	16	6, 23
IX	19 - 20 - 21 - 22	19 and 20 and 21	10, 12, 13, 14
X	24.46	24.46	11
XI	23 - 24 (escluso 24.46)	24 (escluso 24.46)	15, 16, 17
XII	25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -32 - 33 - 45.2 - 95	25 or 26 or 27 or 28	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29
XIII	37 - 38 -39	37 and 38	24, 39
XIV	35 -36	35 or 36	25, 26, 27
XV	41 - 42 - 43	41.2 and 42	28

XVI	77	77	32
XVII	45 (escluso 45.2) – 46 (escluso 46.12) – 47 (escluso 47.3)	45 (escluso 45.2) or 46 (escluso 46.12)	29
XVIII	47.3 – 46.12	47.3	29
XIX	55 - 56	55 or 56	30
XX	75 – 86 - 87 - 88	86	38
XXI	49 - 50 – 51 -52 -53 -61	49 or 50 or 51	31
XXII	58.2 – 62 – 63.1 – 64 – 65 – 66 – 68 – 69 -70 -73 -74.2 e 74.3 – 78 – 80 – 81 - 82	62 or 64 or 65 or 68	32, 33, 35
XXIII	18 – 58.1 – 59.2	18 or 58.1	8, 9
XXIV	84 - 85	84 or 85	36, 37
XXV	59.1 – 60 – 63.9 -79 -90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 96 – 97 – 98 - 99	59.1 or 60 or 90 or 91 or 93 or 96	39
XXVI	71 – 72 - 74 (escluso 74.2 e 74.3)	72	34

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**

Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione